

Dipartimento Regionale Qualità dell'Ambiente  
Unità Organizzativa Monitoraggio Acque Interne

Prot. vedi file segnature xml allegato

Prot. N. 1918 del 12/01/2022

Classificazione 10/0.0.111

ns. rif. prot. n. 117619 del 28 dicembre 2021

A Camera dei Deputati  
Commissione VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)  
e-mail [com\\_ambiente@camera.it](mailto:com_ambiente@camera.it)

Alla c.a. Sig. Presidente  
on. Alessia ROTTA

**Oggetto: audizione informale in videoconferenza di giovedì 13 gennaio 2022 su C. 1440 Ilaria Fontana**

Egregio Signor Presidente,  
Onorevoli Deputati,

facendo seguito al Vs. invito del 27 dicembre 2021, con il quale si informava ARPAV de  
*“l’opportunità di procedere allo svolgimento di un ciclo di audizioni informali, in videoconferenza,  
nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 1440 Ilaria Fontana recante Modifiche al decreto  
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti il controllo delle emissioni di sostanze emananti odore”* e alla  
successiva conferma del Direttore Generale che individuava il sottoscritto quale suo rappresentante,  
desidero esprimere alcune osservazioni.

Seguo la materia fin dall'anno 2005, quando venne installato c/o la sede di Vicenza il primo laboratorio  
olfattometrico pubblico, per la misura degli odori, preceduto da realtà nate in sedi universitarie e/o spin-off  
delle stesse. Attualmente, pur non occupandomi più di misure olfattometriche, mi confronto con i colleghi  
delle Agenzie del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), partecipando a gruppi di  
lavoro, compreso quello che ha prodotto le linee guida adottate con la delibera n. 38/2018 del Consiglio  
SNPA (citate dal vs. Servizio Studi, nel Dossier n° 380). Oltre a ciò partecipo al gruppo di lavoro dell'Ente  
Italiano di Normazione UNI/CT 004/GL 04 "Qualità dell'aria (misto Ambiente/UNICHIM)", che concorre alla  
redazione delle norme europee, ivi compresa la revisione della norma base sulla misura degli odori<sup>1</sup>, la  
EN 13725, e che ha prodotto le norme italiane UNI 11806 “Vocabolario”<sup>2</sup> e UNI 11761 sui c.d. “nasi  
elettronici”<sup>3</sup>.

Come prima osservazione, auspicherei allora che le definizioni della proposta di legge C. 1440, fossero  
conformi al “Vocabolario” UNI. Così, ad esempio, per le definizioni di “odore”, “Sensazione percepita  
dall'individuo a causa dello stimolo olfattivo” e “odorante”, “Composto chimico che ha la capacità di  
stimolare l'organo olfattivo umano”, sarebbe opportuno modificare l'art. 1, comma 1, lettera a), non

1 FprEN 13725:2021 “Stationary source emissions - Determination of odour concentration by dynamic olfactometry and odour  
emission rate”

2 UNI 11806:2021 “Qualità dell'aria – Emissioni odorigene e impatto olfattivo – Vocabolario”

3 UNI 11761:2019 “Emissioni e qualità dell'aria - Determinazione degli odori tramite IOMS (Instrumental Odour Monitoring  
Systems)”

Dipartimento Regionale Qualità dell'Ambiente  
Unità Organizzativa Monitoraggio Acque Interne

aggiungendo "odori" nella forma proposta dal C. 1440, ma piuttosto aggiungere "inclusi gli odoranti" dopo la parola "sostanze" nel testo vigente<sup>4</sup>. Parimenti andrebbero modificate le successive definizioni dell'art. 1. Ma, cosa ancor più importante, è che, giusto un anno fa, è iniziato il lavoro del Coordinamento previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 155/2010. Con i colleghi del Ministero della Transizione Ecologica (Mi.T.E) del SNPA, delle Regioni e delle Province, dopo un anno di lavoro, si è arrivati alla redazione del documento **"Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis Dlgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività"**<sup>5</sup> (da qui in poi, "Indirizzi"), conformemente a quanto previsto dall'art. 272-bis, comma 2, del D.Lgs 152/2006. Gli "Indirizzi" sono il frutto di un lavoro avanzato ed articolato che dovrebbe portare, a breve, all'emanazione di un Decreto Direttoriale o, meglio ancora, a un Decreto Ministeriale del Mi.T.E.

**Sarebbe auspicabile che la proposta di legge presentata l'11 dicembre 2018 si raccordasse con gli "Indirizzi" e ne rafforzasse l'ambito di applicazione.** Questo perché gli "Indirizzi" sintetizzano lo stato di avanzamento relativamente alle problematiche connesse all'autorizzazione ed al controllo degli impianti a significativo impatto odorigeno, grazie al contributo tecnico, amministrativo e giuridico fornito dalle esperienze specifiche maturate dalle Agenzie del SNPA, dalle Regioni e dalle Province.

La base giuridica degli "Indirizzi", l'art. 272-bis, implica che il relativo ambito istituzionale di applicazione sia costituito dalla parte quinta del Dlgs 152/2006, ferma restando tuttavia la possibilità di essere utilizzati anche in altri ambiti per effetto di norme di rinvio e di collegamento.

Gli "Indirizzi" si applicano in via diretta agli stabilimenti oggetto della parte quinta del Dlgs 152/2006 (soggetti ad autorizzazione unica ambientale - AUA, autorizzazione alle emissioni o regimi autorizzativi in deroga) e in via indiretta, come criterio di tutela da utilizzare nell'istruttoria autorizzativa, alle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale - AIA (l'articolo 29-bis prevede che le condizioni dell'AIA sono definite avendo a riferimento i Bref e le BAT Conclusioni di settore e l'articolo 29-sexies, comma 4ter, prevede che l'AIA può fissare valori di emissione più rigorosi di quelli associati alle BAT-AEL quando lo richiede la normativa vigente nel territorio in cui è localizzata l'installazione).

La disciplina delle emissioni odorigene, prevista dall'articolo 272-bis del Dlgs 152/2006, rappresenta infatti un livello di tutela ambientale non derogabile in peius che deve essere assicurato dall'istruttoria AIA ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 4ter, di tale decreto (i valori di emissione stabiliti dall'AIA devono permettere il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui è localizzata l'installazione, vale a dire la normativa statale o regionale di settore).

Gli "Indirizzi" si applicano, altresì, nei casi in cui l'autorizzazione alle emissioni venga assorbita nelle AUA od in altre autorizzazioni uniche (come quelle in materia di rifiuti o di fonti rinnovabili) e nei casi in cui l'autorizzazione alle emissioni (o l'AUA in cui questa sia stata assorbita) è rilasciata per impianti in cui sono attivate le procedure autorizzative semplificate in materia di rifiuti.

Più in generale, gli "Indirizzi" possono rappresentare un riferimento utilizzabile in tutte le procedure di verifica e/o di autorizzazione ambientale che considerino le emissioni in atmosfera e la cui istruttoria sia legittimata a mutuare criteri e parametri di valutazione dalle normative di settore (come avviene per la procedura di screening, per la procedura di VIA, ecc.).

Proprio in questo senso, anche la Regione Veneto e le Province stanno applicando, da gennaio 2020, i dettami ora contenuti negli "Indirizzi", soprattutto nell'esame di progetti in sede di Valutazione di Impatto

4 "i-ter) inquinamento: l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria [...]"

5 Licenziato il 19 dicembre 2021 "in bozza", deve essere formalizzato in via definitiva da parte del Mi.T.E.

Dipartimento Regionale Qualità dell'Ambiente  
Unità Organizzativa Monitoraggio Acque Interne

Ambientale<sup>6</sup>.

Ma l'aspetto più innovativo degli "Indirizzi" legato, ripeto, alle esperienze maturate, è che i valori di concentrazione di odore e portata di odore da applicare alle fonti emissive dipenderebbero dal rispetto di "valori di accettabilità" dell'impatto olfattivo (espressi come concentrazioni orarie di picco di odore al 98° percentile, calcolate su base annuale) presso i ricettori sensibili, che sono fissati in funzione delle classi di sensibilità degli stessi, definite sulla base della classificazione ISTAT delle località e delle Zone Territoriali Omogenee di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, e s.m.i., come descritto nella seguente Tabella.

Classe di sensibilità del ricettore	Descrizione della classe di sensibilità del ricettore sensibile	Valore di accettabilità dell'impatto olfattivo presso il ricettore sensibile
PRIMA	Aree, in centri abitati o nuclei, a prevalente destinazione d'uso residenziale classificate in zone territoriali omogenee A o B. Edifici, in centri abitati o nuclei, a destinazione d'uso collettivo continuativo e ad alta concentrazione di persone (es. ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole, università, per tutti i casi, anche se di tipologia privata), esclusi gli usi commerciale e terziario	1 ou <sub>E</sub> /m <sup>3</sup>
SECONDA	Aree, in centri abitati o nuclei, a prevalente destinazione d'uso residenziale, classificate in zone territoriali omogenee C (completamento e/o nuova edificazione) Edifici o spazi aperti, in centri abitati o nuclei, a destinazione d'uso collettivo continuativo commerciale, terziario o turistico (es. mercati stabili, centri commerciali, terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, monumenti).	2 ou <sub>E</sub> /m <sup>3</sup>
TERZA	Edifici o spazi aperti, in centri abitati o nuclei, a destinazione d'uso collettivo non continuativo (es.: luoghi di pubblico spettacolo, luoghi destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, luoghi destinati a fiere, mercatini o altri eventi periodici, cimiteri); case sparse; edifici in zone a prevalente destinazione residenziale non ricomprese nelle Zone Territoriali Omogenee A, B e C.	3 ou <sub>E</sub> /m <sup>3</sup>
QUARTA	Aree a prevalente destinazione d'uso industriale, artigianale, agricola, zootecnica.	4 ou <sub>E</sub> /m <sup>3</sup>
QUINTA	Aree con manufatti o strutture in cui non è prevista l'ordinaria presenza di gruppi di persone (es.: terreni agricoli, zone non abitate).	5 ou <sub>E</sub> /m <sup>3</sup>

Quindi, già nella fase di istruttoria autorizzativa, il gestore dell'impianto deve assicurare nella domanda che, avendo valutato il potenziale impatto odorigeno che si avrà sul territorio e valutato le caratteristiche delle emissioni e delle prestazioni dei sistemi di abbattimento, siano individuati gli idonei interventi da realizzare sulle fonti, vale a dire sia effettuato ove necessario il relativo confinamento (giustificando i casi di eventuale

<sup>6</sup> Si veda, ad esempio, l'adozione del documento "Orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno nelle istruttorie di Valutazione di Impatto Ambientale e Assoggettabilità" da parte di Regione Veneto (<https://rdv.app.box.com/s/b8thu5n3k94e00uvn3rfstf4f0gzmvyvm>) e Provincia di Vicenza (<https://www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/valutazione-impatto-ambientale/commissione-valutazione-impatto-ambientale/linee-guida-odori-generale>)

**Dipartimento Regionale Qualità dell'Ambiente  
Unità Organizzativa Monitoraggio Acque Interne**

mancato confinamento), sia scelto il sistema di trattamento degli effluenti per singolo punto di emissione e siano fissati i valori di concentrazione di odore e di portata di odore da applicare alle singole emissioni, in modo tale che: la somma di tutte le emissioni delle fonti significative identificate permetta, alla luce dei risultati della simulazione, di rispettare "valori di accettabilità" dell'impatto olfattivo presso i ricettori sensibili non meno severi di quelli indicati nella Tabella di cui sopra.

Questo approccio, legato alla possibilità di stabilire valori di concentrazione di odore e di portate di odore alle fonti emmissive, dipendenti dal contesto in cui l'impianto è ubicato e dalla classe di sensibilità dei ricettori sensibili, differisce dalla logica di individuare valori limite di emissione validi per ogni tipologia di impianto, come formulato all'art. 3 del C. 1440, ed è più rispondente al fenomeno odorigeno.

**In estrema sintesi, torno a ribadire, sarebbe auspicabile che la proposta di legge presentata l'11 dicembre 2018 si raccordasse con gli "Indirizzi" e ne rafforzasse l'ambito di applicazione.**

Nel corso dell'audizione formale avrò certo modo di esplicitare meglio quanto sopra.

Ringraziando dell'opportunità data, porgo distinti saluti.

**IL RESPONSABILE  
(dr Ugo Pretto)**

Responsabile del procedimento e dell'istruttoria: dr Ugo Pretto telefono 0444 217381

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. Se stampato riproduce in copia l'originale informatico conservato negli archivi informatici ARPAV